

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 487/AV3 DEL 02/04/2013**

Oggetto: [Convenzione per l'applicazione dei microchips da parte del Medico Veterinario Libero Professionista – Dott.ssa Marinsalti Maria]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di stipulare con la Dott.ssa Marinsalti Maria, Medico Veterinario, operante nel proprio Studio Medico Veterinario sito nel Comune di San Severino M. (MC) in Via P. Iginio Cicconi n. 38 una convenzione per l'applicazione dei microchips per l'identificazione dei cani in ottemperanza alla D.G.R.M. n.2015 del 19/11/2002;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*IL DIRETTORE AREA VASTA
Dr. Enrico Bordonì*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si atteso che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Responsabile del Controllo di gestione

Rag. Lorena Farabolini

Il Dirigente del Servizio Bilancio

Dott. Mario Forti

La presente determina consta di n.7 pagine di cui n.3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Affari Generali (sede di Camerino)

□ **Normativa di riferimento**

- *Legge regionale n°10/97 “Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modificazioni”.*
- *Regolamento regionale n°2/01 “Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997 n.10 “Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modificazioni”.*
- *Delibera Giunta regionale n°1593 del 25 luglio 2000. “Linee guida concernenti le modalità e i termini relativi all’identificazione dei cani, che prevedono il passaggio progressivo della tecnica del tatuaggio alla tecnica del controllo elettronico”.*
- *D.G.R. Marche n° 2015 del 19/11/2002 “Schema di convenzione tipo da stipularsi tra i commissari straordinari delle aziende sanitarie e i medici veterinari liberi professionisti per l’identificazione dei cani tramite l’applicazione dei microchips – determinazione tariffa.*
- *Ordinanza 6 agosto 2008 concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina.*

□ **Motivazione:**

Premesso che l’art.8 della L.R. n. 10/97 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il tatuaggio del cane, quale strumento di identificazione della stesso, sia sostituito dal metodo di controllo elettronico mediante l’inserimento di microchip.

In merito all’identificazione di cui sopra sia la D.G.R.M. n.1593 del 25/07/2000 che il Regolamento Regionale n.2/01 attuativo della L.R. n.10/97 prevedono che detto microchip possa essere applicato, oltre che dai medici veterinari dipendenti del Servizio Veterinario pubblico, anche dai medici veterinari liberi professionisti, previa stipula di apposita convenzione

Il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale di Ancona con nota del 12/12/2002 prot.n.III/1-11/4885 in atti al n.42903 di prot. del 19/12/2002 ha trasmesso copia della D.G.R.M. n.2015 del 19/11/2002 con la quale, tra l’altro, è stato approvato

- lo schema di convenzione tipo da stipularsi tra i Direttori di Area Vasta e i medici veterinari liberi professionisti e le relative procedure di applicazione dei microchip per l’identificazione dei cani;
- il fac-simile di domanda che il medico veterinario libero professionista deve presentare al Direttore di Area Vasta per ottenere la stipula della succitata convenzione;
- la determinazione della tariffa di Euro 16,00 comprensiva di IVA e di ENPAV a carico del proprietario del detentore del cane qualora ricorra ai medici professionisti per l’applicazione del microchip.

Successivamente il Responsabile del Servizio di cui sopra ha dato delle precisazioni in merito alla delibera della G.R. in argomento, con nota 20/5.2/325 del 27/01/2003 in atti prot. n.3787 del 29/01/2003.

Con nota del 8/03/2013 prot.n. 19212 la Dott.ssa Marinsalti Maria Medico Veterinario, operante nello Studio Veterinario sito nel Comune di San Severino M. (MC) in Via P. Igino Cicconi n. 38, ha

chiesto la stipula della convenzione per l'applicazione del microchips per l'identificazione dei cani in ottemperanza alla D.G.R.M. n.2015 del 19/11/2002

Il Direttore del Servizio Veterinario – Sanità Animale di Camerino - ha espresso parere favorevole a tale richiesta con nota del 12/03/2013 prot.(ID) n. 156802.

L'U.O. Affari Generali ha redatto l'allegato schema di convenzione in conformità allo schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 2015 di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra esposto occorre quindi tecnicamente:

1. Di stipulare con la Dott.ssa Marinsalti Maria, Medico Veterinario, operante nel proprio Studio Medico Veterinario sito nel Comune di San Severino M. (MC) in Via P. Iginio Cicconi n. 38, una convenzione per l'applicazione dei microchips per l'identificazione dei cani in ottemperanza alla D.G.R.M. n.2015 del 19/11/2002;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Franco Copparo

Parere del dirigente di Area Dipartimentale

- Favorevole
- Favorevole con il seguente commento:

- Negativo per le seguenti motivazioni:

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE
Dott. Mario Forti

- ALLEGATI -

**CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE DI MICROCHIPS DA PARTE DEI MEDICI
VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI**

L'anno 2013 il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell'Asur – Area Vasta 3 di Camerino:

Visti l'art.8 della Legge regionale 20 gennaio 1997 n.10 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art.7 del Regolamento di attuazione della succitata legge regionale che prevedono, previa stipula di una convenzione, l'applicazione di microchips per l'identificazione dei cani da parte dei medici veterinari delle società cinofile, o delle associazioni di protezione, o da medici veterinari liberi professionisti;

Vista la delibera della Giunta Regionale n.1593 del 25/07/2000 che stabilisce, fra l'altro, le modalità di applicazione dei microchips per l'identificazione di cani;

Vista la richiesta dell'interessato dalla quale risulta che la stessa dichiara di essere in possesso delle attrezzature sia tecniche che informatiche necessarie all'applicazione dei microchips ed all'inserimento dei dati per via informatica nell'anagrafe regionale;

Quanto sopra premesso:

TRA

Asur Marche – Area Vasta n. 3 con sede operativa a Camerino in Via Camillo Lili n. 55, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Enrico Bordoni nato a Macerata l'8/05/1955.

E

La Dott.ssa Maria Marinsalti, Medico Veterinario, nata a San Severino M. il 10/05/1984 ed ivi residente in Via P. Iginò Cicconi n. 38 – CF: MRN MRA 84E50I 156L – P.IVA 01817220435

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L'Asur – Area Vasta n. 3 (sede di Camerino) autorizza la persona sopra indicata, che accetta, ad applicare i microchips per l'identificazione dei cani, i proprietari dei quali risiedono nell'ambito territoriale di questa zona, presso la propria struttura veterinaria sita nel Comune di San Severino M. in Via P. Iginò Cicconi n. 38.

ART.2

La Dott.ssa Maria Marinsalti deve comunicare al Servizio Veterinario U.O. Sanità Animale di Camerino i relativi numeri identificativi dei microchips anche per via informatica e comunque prima del loro utilizzo.

ART.3

La Dott.ssa Maria Marinsalti si impegna ad inserire per via informatica i dati di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale n.2/01 al momento dell'applicazione dei microchips e, comunque, in caso di impossibilità, entro le 24 ore successive.

ART.4

La Dott.ssa Maria Marinsalti, al momento dell'applicazione dei microchips, si impegna a compilare in triplice copia la scheda di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale n.2/01.

Detta scheda dovrà essere firmata dal veterinario che appone il microchips e, previo accertamento dell'identità personale, dal proprietario o detentore dell'animale.

Una copia di detta scheda dovrà essere inviata, entro trenta giorni, al Servizio veterinario U.O. Sanità Animale di Camerino competente per territorio, la seconda copia sarà consegnata al proprietario o detentore dell'animale, la terza copia sarà conservata presso il proprio archivio.

ART.5

La Dott.ssa Maria Marinsalti si impegna ad inserire i microchips conformemente alle disposizioni stabilite in calce al presente atto, riscuotendo direttamente dal proprietario o detentore dell'animale, la tariffa concordata tra il Servizio Regionale e gli Ordini provinciali dei medici Veterinari.

ART.6

La Dott.ssa Maria Marinsalti si impegna a distribuire e ad esporre nelle sale di attesa del proprio locale il materiale pubblicitario concernente il randagismo distribuito dalla Regione Marche.

ART.7

L'inosservanza di uno dei punti concernenti le procedure per l'applicazione dei microchips comporta il richiamo scritto da parte del Servizio Veterinario dell'Area Vasta n.3 competente per territorio. In caso di reiterazione dell'inosservanza delle suddette procedure il Servizio Veterinario U.O. Sanità Animale competente per territorio, proporrà al Direttore dell'Area Vasta n.3 stessa la sospensione temporanea o definitiva della convenzione e la contestuale comunicazione all'Ordine dei Medici Veterinari di appartenenza, ed al Servizio Veterinario regionale. Se il Servizio Veterinario propone la sospensione temporanea della convenzione, deve indicare il termine iniziale e finale della stessa.

ART.8

La Dott.ssa Maria Marinsalti si impegna ad utilizzare i dati personali, dei proprietari e dei detentori dei cani, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03).

ART.9

Copia conforme alla presente convenzione viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, al Servizio Veterinario Regionale.

ART.10

La presente convenzione non comporta nessun onere finanziario a carico di questa Area Vasta 3.

Letto, approvato, sottoscritto.

Camerino, li _____

Il Direttore di Area Vasta 3
Dr. Enrico Bordoni

Il Medico Veterinario
Dr.ssa Maria Marinsalti